



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE
- Provincia di Vicenza -
36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241
E-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it
<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Ente con sistema di gestione
per la qualità certificato

Allegato F)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE A TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI USI DEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha come oggetto la fornitura di energia elettrica, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, per le utenze intestate al Comune di Montecchio Maggiore, sia permanenti che temporanee, relative a tutti gli impianti di illuminazione pubblica e a tutti gli edifici e strutture di competenza del Comune di Montecchio Maggiore.

L'aggiudicatario della fornitura, ossia il "Fornitore", deve assicurare tutta l'assistenza alla predisposizione degli atti necessari all'attivazione della fornitura. Pertanto, oltre a quanto previsto in altre parti del Capitolato Speciale o del Contratto, il Fornitore si impegna:

- a) ad assistere l'Amministrazione comunale nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'attivazione delle forniture;
- b) a stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione comunale il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
- c) a garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.

Tutte le utenze comunali dell'energia elettrica sono attualmente fornite sul mercato libero.

Il Fornitore dovrà, altresì, assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto le seguenti "prestazioni" secondo quanto definito dalla deliberazione dell'AEEG n.333/07:

- cessazione;
- modifica tensione;
- nuovo allaccio;
- spostamento gruppo di misura;
- spostamento impianti;
- subentro;
- variazione anagrafica;
- variazione impegno di potenza;
- voltura;
- verifica gruppi di misura ed, altresì, l'assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente alla gestione energetica a Libero Mercato e l'ottimizzazione dei flussi tramite personale specializzato e qualificato.

A tal fine, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un indirizzo e-mail, un numero telefonico, di cellulare e uno di fax attivo 24 ore su 24 e comunicare il nominativo di un referente tecnico e di un referente amministrativo, che costituiranno gli interlocutori del Comune per ogni esigenza. Gli orari minimi da garantire per la ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Art. 2. RISCHI DA INTERFERENZE

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, si precisa che il committente Comune di Montecchio Maggiore, per la gara d'appalto in oggetto, non ha redatto uno specifico DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza) in quanto, essendo una mera fornitura senza installazione, non esistono rischi da interferenza. Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta dell'appaltatore, in caso di modifiche tecniche, logistiche organizzative che possano incidere sulle modalità organizzative.

Art. 3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata dal 01/03/2014 al 29/02/2016. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di rinnovo per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi, previa adozione di apposito atto.

Alla scadenza del contratto il Fornitore è tenuto alla prosecuzione della fornitura fino all'effettivo subentro di altro soggetto debitamente selezionato.

Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle forniture/servizi oggetto del contratto.

L'Amministrazione comunale potrà recedere, in ogni tempo, dal contratto mediante raccomandata A/R da inviare al Fornitore con un preavviso di 3 mesi per le utenze in bassa tensione (art.4 dell'Allegato A alla delibera AEEG 144/07 e s.m.i.).

Art. 4. AMMONTARE PRESUNTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

L'importo complessivo a base d'asta è stato calcolato moltiplicando per ogni Fascia oraria di ogni tariffa, il prezzo unitario a base d'asta, espresso in Euro/MWh, corrispondente alla relativa tariffa CONSIP lotto 4 - 10^a edizione del mese di agosto 2013 al netto delle perdite di rete, riportato nella colonna B del modello per la presentazione dell'offerta dell'Allegato E, per i MWh di consumo presunti nel quadriennio (periodo dal 01/03/2014 al 29/02/2016 più eventuale proroga di 24 mesi) per ogni fascia e sommando conseguentemente gli importi ottenuti.

L'ammontare presunto della fornitura di energia elettrica in Bassa Tensione, non impegnativo per il Comune di Montecchio Maggiore, è stabilito in un quantitativo annuo di circa 2.802,46 MWh, per un totale nel quadriennio di circa 11.209,84 MWh, così composto:

- "Utenze Altri Usi" (uffici, scuole, ecc.): MWh/anno 829,85;
- "Utenze Illuminazione Pubblica": MWh/anno 1.972,61.

Si precisa fin da ora che i quantitativi sopra riportati hanno valore puramente indicativo, in quanto stimati sulla base dei consumi annuali dell'anno precedente. Il corrispettivo verrà liquidato in relazione agli effettivi consumi.

L'importo complessivo a base d'asta, presunto e non garantito della fornitura in oggetto, calcolato secondo quanto precisato al successivo articolo 5, ammonta nel quadriennio a circa Euro 887.897,32 escluse quindi le perdite di rete, le componenti del prezzo indicate agli artt. 5.2 e 5.3 come totalmente a carico dell'Amministrazione comunale e l'I.V.A.

Il Fornitore effettuerà la fornitura di energia elettrica a favore del Comune di Montecchio Maggiore per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica di tutte le utenze che saranno comunicate prima dell'inizio della fornitura e di quelle a carattere temporaneo e non che saranno eventualmente attivate dall'Amministrazione comunale nel corso della fornitura.

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi il Comune di Montecchio Maggiore in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all'andamento dei consumi, aperture/chiusure di utenze, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relativa alla fornitura di energia elettrica.

Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto fatturato dovendo il Fornitore comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura.

Non dovranno altresì essere addebitati alla stazione appaltante costi di attivazione e/o di inizio fornitura per recesso anticipato dal contratto e/o cambio Fornitore.

Il Fornitore dovrà fornire l'energia elettrica con continuità salvo casi di forza maggiore. In ogni caso varrà quanto stabilito dalla delibera n. 247/04 dell'Autorità per l'Energia ed il Gas in merito agli indennizzi automatici ai clienti finali.

L'Amministrazione comunale si riserva, durante l'esecuzione dell'appalto, la facoltà di richiedere l'attivazione o la dismissione di utenze per le sedi o impianti di illuminazione. Ogni eventuale nuova utenza richiesta

dall'Amministrazione comunale dovrà essere inserita tra quelle servite dal Fornitore alle medesime condizioni offerte.

Tutte le incombenze di carattere tecnico/amministrative conseguenti alla dismissione oppure a nuove utenze, sono a carico del Fornitore, ad esclusione degli oneri economici imputabili ex legge all'Amministrazione comunale.

Art. 5. DETERMINAZIONE E INDICIZZAZIONE DEI PREZZI

L'offerente dovrà indicare nel modello per la compilazione dell'offerta (Allegato E):

- 1) il ribasso percentuale rispetto al prezzo unitario Consip di riferimento riportato nella colonna B del modello per la presentazione dell'offerta (allegato E), differenziato per misuratore (monorario, multiorario), tipologia di contratto e fasce orarie (F0, F1, F2, F3) e corrispondentemente il relativo prezzo unitario offerto.

A tal fine si stabilisce che, **a pena di non ammissione dell'offerta**, ogni singolo prezzo unitario offerto non potrà essere superiore a quello risultante dalle tariffe Consip poste a base di gara e riportate nella colonna B del modello per la presentazione dell'offerta.

- 2) lo sconto S, espresso in Euro/MWh, che è riconosciuto all'Amministrazione comunale per l'impegno ad effettuare, in base all'art.11, il pagamento delle fatture tramite Rapporto Interbancario Diretto (R.I.D). Lo sconto S, troncato alla seconda cifra decimale, dovrà assumere un valore compreso nel seguente intervallo:

0,00 Euro/MWh < S ≤ 10,00 Euro/MWh

Nel caso in cui fosse stata aggiudicata la convenzione Consip EE11 attualmente in corso, lo sconto S deve essere maggiore o uguale a quello praticato dall'aggiudicatario del Lotto 4.

L'aggiudicazione avverrà secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara.

I prezzi e la loro struttura di composizione, relativamente alla fornitura di energia elettrica, sono previsti nell'offerta economica, valida per la durata dell'appalto e sono determinati secondo quanto previsto nel corrente articolo.

I prezzi unitari dell'offerta si differenzieranno per:

– fasce orarie multi: F1,F2,F3;

– fasce orarie mono: F0;

e per le diverse tipologie di fornitura:

– forniture in bassa tensione per altri usi: uffici, scuole, ecc.;

– forniture in bassa tensione per Illuminazione Pubblica.

Il costo totale è formato dalle seguenti componenti:

Art.5.1. Corrispettivo “Energia”

Il Corrispettivo “Energia” è così composto:

a) dal prezzo offerto in sede di gara;

b) dalle perdite di energia elettrica sulle reti di Trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione, così come definite e quantificate tramite percentuale nell'Allegato A, tabella 4, Colonna A della deliberazione AEEG n.107/09 e s.m.i., in particolare per la Bassa Tensione pari a 10,8%.

Si precisa che sono da considerarsi inclusi nel Corrispettivo “Energia”:

a) gli oneri derivanti dall'applicazione della normativa in materia di emissioni di anidride carbonica – CO2 (Direttiva Europea 2003/87/CE del 13/10/2003). Nessun addebito sarà posto a carico dell'Amministrazione comunale per questa voce;

b) i corrispettivi derivanti dall'eventuale costo imputato al Fornitore derivante da “sbilanciamento” così come definito dall'art. 40 della delibera AEEG 111/06 e s.m.i., per il quale l'Amministrazione comunale non sosterrà alcun costo aggiuntivo.

c) oneri di bilanciamento; nessun addebito sarà posto a carico dell'Amministrazione comunale a causa di scostamenti orari tra consumo previsionale e consumo effettivo dei siti di prelievo;

d) oneri di scambio. Lo scambio di energia, di cui al Titolo 2 dell'Allegato A della Delibera AEEG n. 48/04 e successive modificazioni, compresa la trasmissione dei dati alle Autorità competenti, risulta a carico del Fornitore e pertanto non comporta costi od oneri per l'Amministrazione comunale;

e) componente tariffaria UC1 (perequazione dei costi di acquisto dell'energia del mercato vincolato), propria del mercato di maggior tutela, che, in nessun modo, dovrà essere fatturata;

f) oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 art. 4 (cosiddetti oneri per Certificati Verdi);

g) corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia) previsto dal TIV - Testo integrato vendita del 156/07 e s.m.i.), a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia

elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.

Oltre al Corrispettivo "Energia", sono totalmente a carico dell'Amministrazione comunale i seguenti corrispettivi, come disciplinato dalle delibere AEEG n.168/03 e s.m.i. E n.111/06 e s.m.i., del mese di riferimento:

Art.5.2. Corrispettivo Dispacciamento del mercato libero del mese di riferimento e definiti come segue:

- a) "MSD - Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento" così come definito nell'Allegato A, all'art. 44 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
- b) "UESS - Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema" così come definito nell'allegato A, all'art. 45 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
- c) "DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna" così come definito nell'Allegato A, all'art. 46 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
- d) "Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti" così come definito nell'Allegato A, all'art. 47 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
- e) "CD - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva" così come definito nell'Allegato A, all'art. 48 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
- f) "INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico" così come definito nell'Allegato A all'art. 73 deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i..

Art.5.3. Sono altresì totalmente a carico dell'Amministrazione comunale, alle condizioni stabilite dall'AEEG ed aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore, i seguenti parametri:

- a) Corrispettivo per il servizio trasporto (corrispettivo TRAS);
- b) Corrispettivo per il servizio distribuzione;
- c) Corrispettivo per il servizio di misura (Corrispettivo MIS);
- d) Gli oneri di sistema relativi al mercato libero (Componenti A, UC, MCT);
- e) Le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente.

Qualora i suddetti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati nella prima fattura utile successiva alla data di pubblicazione da parte dell'AEEG.

I corrispettivi contrattuali, su indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati nel presente articolo.

Art.5.4. Indicizzazione dei prezzi

Il prezzo effettivamente applicato all'inizio fornitura verrà determinato applicando le percentuali di ribasso offerte, colonna C del modello per la presentazione dell'offerta (Allegato E), ai prezzi Consip in vigore al momento dell'inizio della fornitura per il lotto di cui fa parte la Regione Veneto.

Successivamente i prezzi di fornitura saranno aggiornati, mensilmente, per tutta la durata del contratto, applicando le percentuali di ribasso offerte ai prezzi del Lotto 4 - 10^a edizione Consip rivalutati secondo il Consip Power IndexTM ($C_{IM} = [C_{i0} + (CPI_M - CPI_0)]\lambda_i$) pubblicato mensilmente sul portale www.acquistinretepa.it.

Nel caso in cui venisse meno il riferimento del prezzo CONSIP, il Fornitore sarà tenuto ad applicare le percentuali di ribasso offerte al prezzo dell'energia (Corrispettivo "Energia" al netto delle perdite di rete) calcolato con la formula di aggiornamento mensile attualmente adottata da CONSIP (Consip Power IndexTM).

In tale caso il Fornitore sarà tenuto ad applicare a detti prezzi le percentuali di ribasso offerte per ogni fascia e tipo di utenza previsti dal contratto di appalto per tutta la durata del contratto.

Il Fornitore in questo caso si obbliga a trasmettere all'Amministrazione comunale la documentazione ufficiale riportante i valori dei parametri che compongono il prezzo di riferimento (BRENT, BTZ, €/€, ecc.) e dovrà inoltre trasmettere documento in cui sia esplicitato in maniera chiara la formula ed i valori che hanno portato alla determinazione del prezzo di riferimento.

Al momento in cui dovesse entrare in vigore il prezzo della successiva edizione della Convenzione CONSIP, verranno determinati i seguenti importi:

- A) somma dei prodotti delle quantità riportate nella colonna A del modello per la presentazione dell'offerta per i corrispondenti prezzi Consip lotto 4 - 10^a edizione, rivalutati, secondo l'attuale formula di rivalutazione adottata da CONSIP (Consip Power IndexTM), fino al mese di entrata in vigore della tariffa della successiva edizione della Convenzione CONSIP.
- B) somma dei prodotti delle quantità riportate nella colonna A del modello per la presentazione dell'offerta per i corrispondenti prezzi riferiti al lotto di cui farà parte la Regione Veneto, della successiva edizione della Convenzione CONSIP.

Qualora l'importo calcolato secondo i parametri di cui al precedente punto B dovesse essere inferiore di oltre il 20% rispetto al prezzo calcolato secondo i parametri di cui al precedente punto A, sarà facoltà del Fornitore di proseguire la fornitura applicando mensilmente i nuovi prezzi CONSIP oppure di recedere dal contratto di fornitura con preavviso scritto di almeno sei mesi, applicando in tale periodo i nuovi prezzi CONSIP mensilmente in vigore. Qualora invece l'importo calcolato secondo i parametri di cui al precedente punto B non dovesse essere inferiore di oltre il 20% rispetto al prezzo calcolato secondo i parametri di cui al precedente punto A, il Fornitore dovrà proseguire la fornitura applicando le percentuali di ribasso offerte in sede di gara alle nuove tariffe CONSIP riferite al lotto di cui farà parte la regione Veneto e mensilmente rivalutate secondo la formula che CONSIP adotterà nella nuova edizione della Convenzione.

Lo sconto S indicato al momento dell'offerta non è soggetto ad alcuna indicizzazione. Nel caso in cui lo sconto S della convenzione Consip in vigore al momento della fornitura è superiore, e quindi più conveniente per l'Amministrazione comunale, rispetto a quello offerto dal concorrente ed indicato nell'Allegato E, il fornitore dovrà applicare lo sconto più vantaggioso previsto dalla convenzione Consip per il lotto relativo alla Regione del Veneto.

Art. 6. CAUZIONI E GARANZIE

I partecipanti alla gara dovranno fornire una garanzia provvisoria di Euro 17.757,95 (diciassettemilasettecentocinquantesette/95), pari al 2% dell'importo posto a base di gara ridotto del 50% nel caso in cui la ditta fosse in possesso della certificazione prevista dall'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituita secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara.

Art. 7. OPERAZIONI DI SUBENTRO

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a compiere, senza oneri aggiuntivi, tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti, pena l'applicazione delle penali stabilite nel presente Capitolato Speciale e nel Contratto.

Art. 8. CONDIZIONI DI FORNITURA

Le fasce orarie - F1, F2 ed F3 – di consumo previste nella Tabella 6 del TIV (Testo Integrato Vendita: Allegato A, alla deliberazione AEEG n. 156/07 e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07") potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall'AEEG.

Il Fornitore dovrà fornire l'energia elettrica con continuità salvi i casi di forza maggiore. In ogni caso varrà quanto stabilito dalla delibera n. 247/04 dell'Autorità per l'Energia ed il Gas in merito agli indennizzi automatici ai clienti finali.

Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dal Fornitore alle stesse condizioni previste dal Contratto di fornitura.

Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrative conseguenti alle nuove utenze, rimangono ad esclusivo carico del Fornitore senza oneri per il Comune di Montecchio Maggiore, con i tempi massimi previsti dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica, sia per quanto riguarda le nuove utenze, che per quanto riguarda le volturazioni.

L'adeguamento alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas deve essere automatico.

Il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne il Comune di Montecchio Maggiore, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di normative vigenti previste dal Libero Mercato dell'energia.

Ogni eventuale onere derivante dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenute dopo la stipula del contratto, restano a totale carico del Fornitore.

I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all'Amministrazione comunale. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione comunale, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Contratto.

Art. 9. QUALITA' DEL SERVIZIO

La regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica farà riferimento alla tempestività nell'esecuzione da parte del distributore o del venditore di alcune prestazioni richieste dal cliente finale. L'AEEG ha definito gli standard di qualità del servizio elettrico attraverso la delibera n.333/07.

Il Fornitore farà da tramite con il distributore per ogni tipo di richiesta, come riportato nel presente bando.

L'accettazione del presente bando implica il rispetto, da parte del Fornitore, per quanto di sua competenza, degli standard specifici di qualità sia per le utenze BT che MT previsti dall'AEEG nella Delibera n. 333/07 "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" e successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore dovrà, entro 2 gg lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione comunale, trasmettere al distributore la richiesta effettuata in merito a prestazioni relative ad attività di trasporto, misura e vendita. Per attività di trasporto misura e vendita si intende quanto riportato nella Delibera n. 333/07 dell'A.E.E.G.

Il Fornitore avrà l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione comunale ogni comunicazione, riguardante la fornitura in oggetto, ricevuta da parte del distributore entro e non oltre 2 gg lavorativi dalla ricezione della stessa.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale richieda una prestazione soggetta a standard specifico di qualità il Fornitore dovrà entro 2gg lavorativi dare comunicazione in merito al tempo massimo imposto dallo standard e dell'eventuale indennizzo automatico previsto in caso di ritardo.

In caso di non rispetto di detti tempi l'Amministrazione comunale applicherà una penale di 200€ per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati dal presente articolo.

In caso di richiesta di lavori il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione comunale la possibilità di procedere attraverso la formula del "preventivo preaccettato" al fine di eliminare i tempi della preventivazione. Come stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica, la procedura del preventivo preaccettato è utilizzabile per i lavori semplici richiesti dai clienti alimentati in bassa tensione tramite il proprio fornitore, se l'importo da pagare rientra tra quelli con contributo determinato a forfait.

La corresponsione dell'indennizzo e/o della penale non esclude la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere al giudice ordinario il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore causato dal ritardo della prestazione.

Art. 10. ASSISTENZA E CONSULENZA

- a) Il Fornitore si prenderà cura, per conto dell'Amministrazione comunale (nelle forme giuridiche previste e consentite), di tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti ai rapporti con il distributore (contratti di dispacciamento, interruzioni del servizio, etc.) al fine di mantenere gli impianti in perfetto stato di efficienza e di garantire l'erogazione della fornitura senza soluzione di continuità. A tal fine l'Amministrazione comunale, si impegna ad inoltrare entro 24 ore dal riscontro del malfunzionamento apposita comunicazione scritta, mediante fax o e-mail, al Fornitore che provvederà ad attivarsi con il Distributore nel termine perentorio di 48 ore dalla ricezione della predetta comunicazione.
- b) Il Fornitore si impegna ad offrire gratuitamente un servizio di assistenza tecnica e consulenza gestionale, amministrativa e tariffaria, per la risoluzione di qualsiasi problematica inerente alla gestione energetica e per l'ottimizzazione dei flussi.

Art. 11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione comunale la fatturazione in formato cartaceo e su supporto informatico (secondo le modalità tecniche/informatiche che saranno concordate con gli Uffici del Comune di Montecchio Maggiore). La ditta fornitrice dovrà essere in grado di gestire le diverse aliquote IVA cui ha diritto il Comune di Montecchio Maggiore in virtù della diversità di tipologia delle utenze. Inoltre:

- a) La fatturazione avrà periodicità bimestrale (Gen-Feb; Mar-Apr; Mag-Giu; Lug-Ago; Set-Ott; Nov-Dic). Alla stessa dovrà essere allegata la distinta di tutte le utenze.
- b) Le fatture dovranno essere emesse per singola utenza o raggruppate per centri di costo secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale.
- c) In fattura il Fornitore dovrà riportare il dettaglio dei corrispettivi visti nell'art.5 e comunque rispettare i dettami dell'Allegato A alla deliberazione AEEG n.152/06 e s.m.i. La fatturazione dovrà evidenziare le seguenti voci di costi/oneri:
 - c1) costi/oneri per il trasporto dell'energia, in quanto corrisposti dal Fornitore al Gestore di Rete e rimborsati dal Comune di Montecchio Maggiore;
 - c2) le imposte erariali ed addizionali e l'I.V.A. sui consumi a carico del Comune di Montecchio Maggiore e applicate dal Fornitore sulle fatture con le modalità di legge;
 - c3) costi d'acquisto dell'energia relativa ai consumi prelevati, sui quali applicare le perdite di rete previste dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;

- c4) costi/oneri relativi ai componenti A, UC, MCT dovuti per il mercato libero (con esclusione quindi della componente UC1);
- c5) oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero.
- d) La fattura dovrà riportare un riepilogo dei consumi del periodo, con specifica di tipologia, lettura (rilevata, stimata, curva), date delle letture oltre a riportare i kWh del periodo di energia attiva e reattiva.
- e) La fattura dovrà recare anche l'identificazione dell'utenza, tramite: n. POD – n. Presa – cod. Cliente – n. Contatore – Potenza Disponibile – Potenza Massima Impegnata – ubicazione ed indirizzo dell'utenza.

Qualora il Comune di Montecchio Maggiore nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al Fornitore, il quale dovrà modificare le fatture emesse ed emettere nuove fatture prive degli errori e/o imprecisioni contestati.

I consumi in base ai quali viene effettuata la fatturazione si intendono quelli comunicati dal distributore oppure quelli stimati dal fornitore che dovranno essere congruati appena disponibili quelli del Distributore. Per l'ottenimento delle misurazioni dei consumi effettivi il Fornitore dovrà rapportarsi con il Distributore. Il Fornitore si adopererà eventualmente per effettuare direttamente le letture al fine di evitare congruati di importi eccessivi. Il generarsi di anticipazioni onerose per l'Amministrazione comunale costituisce, ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, un inadempimento contrattuale da valutarsi in base al grado di gravità.

Il Comune di Montecchio Maggiore si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato tramite Rapporto Interbancario Diretto (RID) accreditando gli importi fatturati sul conto corrente bancario comunicato dal Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Per tale modalità di pagamento, tramite RID, sarà riconosciuto all'Amministrazione comunale, per ogni MWh fatturato, lo sconto S indicato dall'aggiudicatario nell'Offerta Economica (Allegato E).

Resta tuttavia inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica. Sui ritardi dei pagamenti verrà applicato il tasso di mora dovuto per legge al momento del ritardo del pagamento. Il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre, n.231.

Tutta la suddetta documentazione contabile, (salvo diversa comunicazione) dovrà essere inviata all'Ufficio Ragioneria (ragioneria@comune.montecchio-maggiore.vi.it) del Comune di Montecchio Maggiore – Via Roma, 5 – 36075 Montecchio Maggiore (VI).

Art. 12. REPORTISTICA

Il Fornitore, al fine di rendere possibile la verifica dell'andamento dei consumi sulla base delle fatturazioni emesse, si impegna a predisporre e trasmettere all'Amministrazione comunale, via Web o su supporto informatico, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del quadrimestre di riferimento secondo la sopraccitata lett. b), i file della fatturazione secondo le seguenti modalità tecniche/informatiche:

- a) il file deve essere in formato TXT (delimitato da tabulazione) o in alternativa .xls, .xlsx, .csv;
- b) il tracciato deve essere senza tipi record e deve essere presente una riga per ogni utenza e deve contenere quantomeno:
 - b1) Dati identificativi: ragione sociale, partita IVA, codice cliente, data di attivazione della fornitura, ubicazione del punto di prelievo, potenza disponibile, codice POD.
 - b2) Dati tecnici: inizio periodo di consumo, date delle letture dei consumi, fine periodo di consumo, energia attiva mensile per fascia (F0 nel caso di misuratore integratore o F1, F2 e F3 nel resto dei casi), energia attiva totale, energia reattiva mensile (o fattore di potenza) per fascia (F0 nel caso di misuratore integratore o F1, F2 e F3 nel resto dei casi), potenza massima mensile, potenza disponibile, tensione (espressa in kV).
 - b3) Dati amministrativi: data fattura, numero fattura, importo pagato per energia e perdite di rete, importo pagato per oneri di dispacciamento, importo pagato per il trasporto, maggiorazioni e oneri di sistema, importo pagati per imposte, altri importi pagati, importo totale imponibile, importo pagati per l'IVA, importo totale pagato.

Contestualmente all'invio del suddetto file, il Fornitore dovrà inviare altresì il relativo file Excel, o formato equivalente, comprensivo delle analoghe voci per singola utenza.

c) Il Fornitore si impegna altresì:

- c1) a fornire all'Amministrazione comunale, contestualmente alla fatturazione stabilita con l'art.11 lett. b), un resoconto recante eventuali consumi di energia reattiva ed i relativi costi sostenuti per le penali, il profilo di potenza prelevata, eventuali superi di potenza contrattualmente impegnata e relativi costi sostenuti, analisi dei prelievi e dei costi unitari dell'energia elettrica (ripartizione per voce di costo: quota energia, trasmissione, distribuzione, misura, oneri di sistema, imposte).
- c2) a monitorare ed ottimizzare periodicamente, con cadenza semestrale, le utenze secondo l'opzione tariffaria

- più conveniente per l'Amministrazione comunale;
- c3) fornire all'Amministrazione comunale con cadenza annuale un prospetto di quantificazione dei risparmi economici conseguiti rispetto alla convenzione CONSIP in atto;
 - c4) redigere con cadenza annuale un documento riassuntivo contenente i consumi relativi alle singole utenze suddivise per sede e per tipologia di tensione;
 - c5) mettere a disposizione un servizio online dove l'Amministrazione comunale potrà visionare i documenti sopra richiesti e il dettaglio di tutte le fatture emesse fino a quel momento a proprio carico, attraverso l'attribuzione di un determinato codice utente e Password.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere, in ogni caso, prodotta in formato elettronico ed inviata all'Ufficio Gestione Energia (progetti@comune.montecchio-maggiore.vi.it) del Comune di Montecchio Maggiore – Via Roma, 5 – 36075 Montecchio Maggiore (VI).

Art. 13. PENALI

Nel caso venga eseguita la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Speciale o al Contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, a forza maggiore o a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, il Comune di Montecchio Maggiore applicherà al Fornitore una penale pari a € 200,00 (duecento/00) al giorno (naturali e consecutivi compresi i festivi) per utenza, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato Speciale o al Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Amministrazione comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sulle fatture emesse dal fornitore. Il Comune comunica con raccomandata A/R le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione. L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal Capitolato Speciale o dal Contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In tutti i casi di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto, lo stesso può essere risolto ai sensi delle disposizioni del codice civile.

In particolare l'Amministrazione comunale avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- nel caso l'appaltatore ceda a terzi l'esecuzione dell'attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta dell'appaltante;
- in caso di frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali.
- violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dal Fornitore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- ritardi nello svolgimento del servizio.

Il Comune di Montecchio Maggiore si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza della fornitura da parte del Fornitore. Nel caso di inadempienze e/o inefficienze della fornitura offerta, il Comune intimerà al soggetto affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di cinque giorni (ex. art. 1454 c.c.). Nell'ipotesi in cui il soggetto affidatario non dovesse provvedere, il Comune di Montecchio Maggiore potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà dell'Amministrazione comunale di affidare la fornitura alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o a terzi, con imputazione al Fornitore inadempiente del maggior costo. Al Fornitore verrà corrisposto il prezzo contrattuale della fornitura effettuata, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Art. 15. RECESSO DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

Il Comune di Montecchio Maggiore si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicare al Fornitore mediante lettera raccomandata A/R anche qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- cessione dell'azienda o del ramo d'azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui il Fornitore è obbligato;
- rinvio a giudizio del/dei rappresentante/i legale/i del Fornitore per delitti relativi alla gestione d'Impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e moralità della stessa o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
- comunicazioni/informazioni negative della Prefettura competente riguardanti tutti i soggetti espressamente

indicati dal D.P.R. 252/1998;

- applicazione di sanzioni amministrative di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001;
- reiterati inadempimenti del Fornitore anche se non gravi.

E' altresì riconosciuta al Fornitore, ai sensi dell'art. 1a della delibera AEEG 78/99, la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di sei mesi, comunicandone la volontà a mezzo raccomandata A/R.

In tal caso l'appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni eseguite, rinunciando esso, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

Art. 16. TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, il Fornitore ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.

Il Fornitore ha l'obbligo di presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti.

Il Comune ha l'obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

Art. 17. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto al Fornitore di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo il contratto di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, per le parti della fornitura che il Fornitore abbia indicato in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art.118 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 18. RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione comunale.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 22, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art. 19. SPESE CONTRATTUALI

L'aggiudicatario dovrà stipulare un contratto, redatto in forma pubblica amministrativa, secondo la disciplina dei contratti del Comune di Montecchio Maggiore.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, registrazione dei contratti, copie occorrenti, bolli, diritti nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni.

Art. 20. CHIARIMENTI

I chiarimenti di carattere amministrativo relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti alla Rag. Antonella Arcoma, Responsabile Ufficio Contratti del Comune di Montecchio Maggiore - Via Roma, 5 - 36075 Montecchio Maggiore (VI), tel. 0444-705705, fax 0444-694888, e-mail: contratti@comune.montecchio-maggiore.vi.it.

Ogni istanza di informazioni e/o chiarimenti di natura tecnica relativa alla fornitura, potrà essere richiesta all'Ing. Sabino Petrillo, Responsabile dell'Ufficio Progetti e Gestione Energia del Comune di Montecchio Maggiore - Via Roma, 5 - 36075 Montecchio Maggiore (VI), tel. 0444-608438, fax 0444-491471, e-mail: progetti@comune.montecchio-maggiore.vi.it.

Art. 21. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL CONTRATTO

In periodo di vigenza il contratto si intenderà modificato di diritto, come stabilito dalla Deliberazione AEEG n°78/99, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche, che la stessa AEEG potrà definire ai sensi del D.Lgs. 16 marzo 1999 n°79 e seguenti.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, il Comune e l'offerente potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall'AEEG ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati e che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico i principali parametri di riferimento su cui si basa il contratto di fornitura dovessero subire degli emendamenti tali da comportare delle variazioni sostanziali delle condizioni economiche, le Parti provvederanno a negoziare nuove condizioni economiche nel rispetto dei reciproci interessi.

Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità del servizio e/o per risolvere aspetti di dettaglio.

Art. 22. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dei concorrenti e della Ditta successivamente individuata come aggiudicatario della fornitura, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara.

Art. 23. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'appalto si intendono richiamare le disposizioni vigenti in materia di forniture pubbliche, di cessione di energia, le disposizioni di contabilità dello Stato di cui al R.D. 18.11.1923, n.2440 e R.D. 23.05.1924, n.827, il D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., nonché le disposizioni del Codice Civile.

Art. 24. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Vicenza.

Resta esclusa ogni competenza arbitrale.